

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2364

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CANESTRARI, FORNALE, CENGARLE, TOROS, BIANCHI GERARDO, PREARO

Presentata il 20 maggio 1965

Facoltà di riscattare, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 114, il servizio prestato dal personale già appartenente ai soppressi Enti economici dell'agricoltura

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge tende a colmare una grave lacuna, da più parti lamentata, in ordine alle varie disposizioni legislative che si sono succedute nel dopoguerra per la sistemazione del personale dei soppressi Enti economici della agricoltura.

Detti Enti furono soppressi con decreto-legge luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, in occasione dell'istituzione dell'Ufficio statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) ed il personale in servizio presso i vari enti, alla entrata in vigore della nuova legge, venne a' sensi dell'articolo 8, assorbito dal nuovo ente.

Alla soppressione dell'Ufficio statistico economico dell'agricoltura il personale in servizio fu inquadrato, senza concorso, nei ruoli transitori alle dipendenze dei Ministeri dell'agricoltura e foreste, delle finanze e del tesoro con la legge 7 aprile 1948, n. 262.

Con successive disposizioni legislative e precisamente: 15 dicembre 1961, n. 1304; 19 luglio 1962, n. 959 e 12 agosto 1962, n. 1289, è stato regolato l'assetto definitivo di tale personale (*con facoltà di riscattare ai fini del trattamento di quiescenza*) il servizio prestato alle dipendenze degli *Enti di provenienza*, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Con la legge 9 febbraio 1963, n. 114, è stata accordata tale facoltà al personale del soppresso Ufficio statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.), che presta servizio alle dipendenze degli enti parastatali e di diritto pubblico.

Orbene, da più parti si lamenta che tale facoltà non sia stata ancora estesa a coloro che ebbero a prestare servizio alle dipendenze dei soppressi Enti economici dell'agricoltura e che lasciarono tali enti per assumere servizio presso le varie amministrazioni dello Stato, previo regolare concorso.

È evidente l'ingiusto trattamento riservato a questi ultimi benemeriti dipendenti pubblici, che da anni prestano servizio presso le varie amministrazioni dello Stato.

Si impone, pertanto, per i più elementari principi di giustizia, una norma che sani la grave lacuna da più parti lamentata.

Appare palesemente ingiusto infatti che al personale dei soppressi Enti economici della agricoltura, il quale si è adagiato sulla posizione quesita, sia stato concesso di entrare, senza concorso, nelle amministrazioni dello Stato sopra indicate, con facoltà di riscattare il servizio prestato in precedenza presso gli enti di provenienza, mentre tale facoltà è stata sinora negata a coloro che, con sacrificio, si

sono assoggettati a superare un duro concorso per accedere alle varie amministrazioni dello Stato ove attualmente prestano servizio.

Inoltre è strano il fatto che la facoltà di riscatto venga riconosciuta solo ai dipendenti dello Stato che prestano servizio nell'amministrazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o in quelle dei Ministeri finanziari, mentre viene negato agli altri, in mancanza di una precisa disposizione legislativa.

L'ingiustizia è più palese poi se si considera che la facoltà di riscatto è stata riconosciuta a chi presta servizio alle dipendenze degli enti parastatali e di diritto pubblico,

come espressamente all'uopo predisposto con la citata legge 9 febbraio 1963, n. 114.

Da non trascurare poi il fatto che, con recente disposizione legislativa, è stata accordata la facoltà di riscattare il periodo degli studi universitari ai dipendenti statali ai quali è richiesta la laurea per l'accesso in carriera, mentre viene negato tale beneficio a chi effettivamente ebbe a prestare la sua attività lavorativa nell'interesse dello Stato.

Per le considerazioni sopra esposte proponiamo una integrazione al decreto-legge 9 febbraio 1963, n. 114, come appreso specificato.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La facoltà di cui all'articolo unico della legge 9 febbraio 1963, n. 114, è estesa al personale dei soppressi Enti economici dell'agricoltura, che presta servizio alle dipendenze dello Stato.